

TI_GERICHTE 9.2023.133 vom 30. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.133

FR: TI_GERICHTE 9.2023.133 du 30 janvier 2024

IT: TI_GERICHTE 9.2023.133 del 30 gennaio 2024

Regeste

Contestazione del mandato per una valutazione delle capacità genitoriali - impugnazione di una decisione di natura incidentale ordinatoria

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 63 n. 1.158).

E. 2.1

Giusta l'art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4).

E. 2.2

Le decisioni incidentali possono pure essere impugate a titolo indipendente se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAm). L'applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori

accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).

E. 3

L'art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell'ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L'Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l'autorità è perfettamente libera nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l'Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d'ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all'art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l'Autorità di protezione ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

E. 3.1

Come la procedura di adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è parimenti soggetto ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, complementarità e legalità previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale e dall'art. 307 CC. Di conseguenza, anche le decisioni istruttorie devono pertanto: servire l'interesse superiore del minore; essere idonei e necessari per ottenere le informazioni necessarie sul bisogno di protezione del minore; evitare di imporre alle persone interessate più oneri di quanto beneficio ne trarrebbero; coinvolgere terzi nell'istruttoria solo nella misura in cui la situazione non può essere adeguatamente chiarita con la persona interessata stessa o sulla base di dati tangibili; essere limitati alle sfere di vita che sono oggetto dell'intervento; avvenire unicamente mediante metodi istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung Kinderschutz, N. 3.21, pag. 86).

E. 4

In concreto, la risoluzione impugnata, nella misura in cui ordina una perizia sulle capacità genitoriali ai sensi dell'art. 446 cpv. 2 CC, deve essere considerata una decisione incidentale ordinatoria. Come tale, è impugnabile alle predette condizioni restrittive di cui al punto 2.1. sopra.

E. 4.1

Nonostante il reclamante abbia correttamente evidenziato i requisiti per la contestazione di una decisione di natura incidentale ordinatoria come quella in questione, egli ha tuttavia ommesso di specificare quale danno irreparabile la perizia sulle capacità genitoriali nei suoi confronti potrebbe arrecargli, limitandosi invece a criticare in modo alquanto generico la necessità e la proporzionalità della perizia. La perizia in questione è finalizzata a stabilire in che modo l'interessato risulta (o meno) capace di garantire il bene della figlia, segnatamente

quali modalità educative e di accudimento il padre riesce a mettere in atto per salvaguardare lo sviluppo corretto della minore. Di conseguenza e relativamente al caso concreto, la perizia sulle capacità genitoriali del padre serve ad accertare se le misure di protezione in atto a favore di PI 1 (ufficio di controllo e di informazione ex art. 307 cpv. 3 CC) siano sufficienti o se piuttosto risulti necessaria l'adozione di misure più incisive. La critica del reclamante secondo cui la perizia andrebbe a ledere la sfera privata e personale di padre e figlia non è sufficiente ai fini della prova di un danno irreparabile. Dapprima in quanto l'interesse e lo scopo della perizia (ovvero l'accertamento delle capacità del padre a saper tutelare il bene della figlia) è indubbiamente preponderante rispetto all'ingerenza che i colloqui peritali potrebbero causare al reclamante. Inoltre, alla luce del fatto che il reclamante non contesta l'estensione del mandato di informazione e di controllo ex art. 307 cpv. 3 CC anche a PI 1, accettando pertanto i relativi termini nella forma di colloqui regolari con i genitori mediante visite a domicilio, egli acconsente già a una determinata interferenza nella sfera privata e personale propria e della figlia. Inoltre, nell'ambito del più recente incontro, il padre non si è nemmeno più esplicitamente opposto all'espletamento della perizia nei suoi confronti. Ad ogni modo, visto l'esito del giudizio, può comunque rimanere indecisa la questione relativa al rischio che la perizia sulle capacità genitoriali possa provocare un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio a cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole, ovvero all'adempimento della condizione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmM e alla conseguente ammissibilità del reclamo.

E. 4.2

Ulteriore ostacolo alla ricevibilità del reclamo appare altresì l'impossibilità da parte della scrivente Camera di protezione di procedere all'annullamento della decisione impugnata concludendo il procedimento mediante il presente giudizio (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmM).

E. 5

Come visto sopra, la questione della ricevibilità può rimanere indecisa siccome il reclamo è comunque infondato, la necessità e l'utilità della perizia sulle capacità genitoriali essendo palesi. Nella decisione impugnata è stato evidenziato che la perizia sulle capacità genitoriali è stata disposta a causa del "fragile assetto della situazione familiare" e delle "criticità personali dei genitori di PI 1", circostanze che emergono distintamente dagli atti (valutazione socio-ambientale 19 gennaio 2023 dell'UAP, valutazione delle capacità genitoriali della madre del 8 febbraio 2023, rapporto 13 e 14 settembre 2023 dell'UAP, verbale di udienza 16 novembre 2023). È vero che la madre ha dimostrato dei miglioramenti per quanto attiene alle sue capacità accuditive (cfr. valutazione socio-ambientale 19 gennaio 2023), accertamento che tuttavia non lascia concludere alcunché sulle capacità genitoriali del padre. Anzi, è proprio alla luce del fatto che il padre non convive con la figlia (e madre), che occorre esaminare le sue capacità genitoriali, e ciò nella misura in cui dovranno ancora essere regolamentate delle relazioni personali con dei diritti di visita tra padre e figlia. È quindi a maggior ragione che l'Autorità di protezione abbia chiesto alla perita di esprimersi sulle capacità di accudimento del padre. In questo senso si osserva che la contestata formulazione del quesito n. 1.1.2. ("...indichi la perita se è ipotizzabile il mantenimento della custodia della figlia al padre") è effettivamente basata su un accertamento erroneo della situazione abitativa dei genitori, che difatti non convivono, inesattezza che per i predetti motivi rimane tuttavia del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio. I genitori non hanno ancora concretizzato un futuro progetto

famigliare, né comune, né individuale, risultando le loro posizioni e intenzioni poco consistenti (cfr. rapporto 13 settembre 2023 dell'UAP, verbale d'udienza 16 novembre 2023), rimanendo pertanto l'assetto educativo e di accudimento di PI 1 tutt'ora incerto e irrisolto. Il padre ha sostenuto di essere molto presente nella vita della figlia e di essere intenzionato a provvedere personalmente anche al sostegno finanziario della famiglia, elementi senz'altro positivi e atti a dimostrare la sua buona volontà di assumere la sua funzione genitoriale nei confronti di PI 1, ma cionondimeno elementi insufficienti a comprovare che egli sia in grado di capire le esigenze educative e accuditive della bambina. L'unico accertamento idoneo a tal fine è una perizia sulle capacità genitoriali, nell'ambito della quale verrà osservato come il padre si relaziona con la bambina e come si pone di fronte alle sue necessità, il tutto anche indipendentemente dalla madre. Le visite di controllo nell'ambito della relativa misura in vigore ex art. 307 cpv. 3 CC non potrebbero infatti accertare in modo sufficientemente approfondito le capacità genitoriali del padre e la relazione tra padre e figlia, risultando pertanto la decisione impugnata senz'altro conforme anche al principio della sussidiarietà. Ritenuto poi che il reclamante fa valere l'assenza di qualsiasi motivo per il quale si potrebbe dubitare delle sue capacità genitoriali (rilevando che persino i rapporti con la sorella maggiore di PI 1 sarebbero ottimi), dovrebbe essere nel suo interesse voler comprovare ai periti di saper svolgere la funzione genitoriale nei confronti della figlia e tutelare così i suoi diritti. Per quanto attiene invece ai quesiti peritali, essi appaiono del tutto adeguati ai fini dell'accertamento richiesto, oltre ad essere formulati in modo tale da poter appurare in che misura l'interessato risulta effettivamente in grado di svolgere il suo ruolo genitoriale nei confronti di PI 1 (indipendentemente dall'accertamento erroneo della situazione abitativa dei genitori e del fatto che il padre non esercita la custodia sulla figlia). Avendo il padre saputo della prevista estensione della perizia sulle capacità genitoriali nei suoi confronti, egli poteva quindi presumere che i relativi quesiti avrebbero avuto un simile contenuto, ragione per la quale le sue critiche in tale senso risultano infondate.

E. 6

Infine, le critiche sollevate dal reclamante circa un'asserita violazione del diritto di essere sentito da parte dell'Autorità di prime cure sono manifestamente inconsistenti e ingiustificate, avendo quest'ultima permesso all'interessato di esprimersi in merito ai provvedimenti e ai passi istruttori prospettati (cfr. lettera 26 luglio 2023). Ciononostante il padre è rimasto silente in merito. La relativa censura è pertanto infondata.

E. 7

Alla luce di quanto precede, ritenuta la situazione instabile e indubbiamente "fragile" di PI 1, la cui situazione educativa e accuditiva dovrà ancora essere regolamentata (in particolare le relazioni personali tra padre e figlia), è a giusto titolo che l'Autorità di protezione abbia optato per una verifica delle capacità genitoriali del padre. A titolo abbondanziale, ma considerate le concrete fattispecie, appare opportuno ricordare che le misure di protezione dei minori, volte al bene del minore, non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L'eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto delle misure (CR CC I, MEIER, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; BREITSCHMID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 68^{ed.}, Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC).

E. 8

Gli oneri della presente decisione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del reclamante.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.